



Berna, 30 gennaio 2019

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

in data 30 gennaio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM).

Il termine di consultazione scade il 7 maggio 2019.

Negli ultimi anni, anche in Europa le minoranze sono ripetutamente state bersaglio di azioni violente o di corrispondenti piani e preparativi. Secondo la valutazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), anche in Svizzera sono soprattutto persone e istituzioni ebraiche e islamiche a essere esposte a un'elevata minaccia di azioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento. In questa situazione determinate minoranze, in particolare le comunità ebraiche, hanno chiesto ai Cantoni e alla Confederazione di potenziare la protezione di polizia e di contribuire agli elevati costi sostenuti per le misure di sicurezza a protezione di oggetti e persone. Sono stati pure depositati diversi interventi parlamentari che chiedevano al Consiglio federale di esaminare l'opportunità di aumentare ulteriormente gli sforzi volti a proteggere le comunità religiose e le minoranze. Il 7 marzo 2018 la piattaforma politica della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) ha adottato la strategia per la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione del 17 aprile 2018¹. Dopo aver preso atto, il 4 luglio 2018, della suddetta strategia, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto di ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione.

L'ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione si fonda sull'articolo 386 del Codice penale svizzero (CP);

¹ <https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-07-041/konzept-svs-d.pdf>. Disponibile in [tedesco](#) e [francese](#).



RS 311), che costituisce la base legale per il sostegno di misure preventive da parte della Confederazione. In virtù di questa disposizione la Confederazione può attivarsi nella prevenzione dei crimini adottando direttamente misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati oppure finanziando o promuovendo misure di terzi. Il Consiglio federale ha già emanato diverse ordinanze fondandosi sull'articolo 386.

Oggetto dell'ordinanza è la concessione di aiuti finanziari per misure realizzate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato non a scopo di lucro e con sede nel nostro Paese al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento. Il campo d'applicazione dell'ordinanza è limitato ad aiuti finanziari concessi dalla Confederazione. Questi non sostituiscono le misure di sicurezza cantonali o comunali.

L'articolo 3 capoverso 1 definisce le minoranze che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Sono considerati tali i gruppi di persone in Svizzera che sono in minoranza rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone, che hanno un legame consolidato con la Svizzera e che sono caratterizzati in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni.

Il bisogno di particolare protezione presuppone che la minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento cui è esposta una minoranza sia superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.

L'articolo 4 nomina gli scopi delle misure che possono essere sostenute. Lo possono le misure di protezione di natura edile e tecnica volte a impedire reati (lett. a). Può pure essere sostenuta finanziariamente la formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce (lett. b), la sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione o di terzi (lett. c) nonché le informazioni sulle minoranze bisognose di particolare protezione destinate ad ampie cerchie di popolazione (lett. d). Non sono concessi aiuti finanziari se le misure comprendono attività politiche, lobbistiche o missionarie o se l'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza la violenza (art. 6 cpv. 3).

Si è rinunciato a inserire nell'ordinanza un importo massimo delle risorse disponibili. Nel quadro dell'elaborazione della suddetta strategia per la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (cfr. nota 1), l'importo massimo degli aiuti finanziari che la Confederazione può concedere in virtù della presente ordinanza è stato fissato a 500 000 franchi. L'articolo 7 capoverso 1 dispone che gli aiuti finanziari della Confederazione costituiscono in totale il 50 per cento al massimo delle spese computabili della misura in questione. La procedura è retta dalla legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). fedpol è l'autorità competente per la decisione.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.



Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

jonas.amstutz@bj.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di indicarci un contatto per eventuali domande da parte nostra. Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione la signora Camille Dubois (tel. 058 462 41 44; camille.dubois@bj.admin.ch) e il signor Marc Schinzel (tel. 058 462 35 41; marc.schinzel@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale